



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE CENTRALE PERSONALE

UFFICIO IV – NORMATIVO,
CONTENZIOSO E DISCIPLINA

Roma, 09/06/2008

Ai Dirigenti Generali Centrali
e Compartimentali

Ai Dirigenti Centrali e Periferici

Ai Responsabili delle Strutture di
Progetto

Ai Responsabili delle Strutture
Sociali

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

Loro sedi

Oggetto: Modifiche al Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti ex art. 59 D.P.R. n. 509/1979 e successive modificazioni, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 608 del 23 maggio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con la delibera n. 608 del 23 maggio 2008, ha approvato le modifiche al Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti ex art. 59 D.P.R. n. 509/1979 e successive modificazioni.

Nel rinviare all'allegato Regolamento per il dettaglio delle disposizioni e per le modalità di erogazione, nonché agli allegati moduli di domanda, preme qui evidenziare quelle che sono le principali modifiche arretrate alla disciplina della materia, in uno ad una breve disamina delle motivazioni legittimanti la richiesta di prestito e delle parti salienti del testo regolamentare.

MODIFICHE PIU' RILEVANTI

Le modifiche più rilevanti apportate dal Regolamento in oggetto sono le seguenti:

- ✓ abolizione dei contingenti bimestrali di ripartizione delle somme e conseguente concessione in base all'ordine cronologico delle domande, nell'ambito del budget annuale, da ripartire in proporzione alle tipologie di prestito (annuale/biennale o quinquennale/decennale).
- ✓ abolizione del tetto massimo di tredici mensilità dello stipendio; il riferimento alla somma concedibile è determinato dal quinto dello stipendio ed eventualmente al tetto massimo definito per le singole motivazioni legittimanti la richiesta di prestito. Per i dipendenti a tempo determinato inoltre, la somma erogabile è in proporzione al TFR maturato.
- ✓ concessione del prestito per un periodo di ammortamento massimo di 10 anni, indipendentemente dal periodo mancante rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.
- ✓ fatturazione dei lavori da eseguire o degli acquisti da sostenere ridotta al 10% in luogo del 15%.

MOTIVAZIONI IN BASE ALLE QUALI PUO' ESSERE RICHIESTO IL PRESTITO

Relativamente alle motivazioni legittimanti la richiesta di prestito del dipendente si fa rinvio alla tabella allegata al Regolamento in parola, ove è in dettaglio indicata la documentazione occorrente a sostegno della richiesta.

In tale sede si ritiene opportuno, comunque, riportare le motivazioni in base alle quali può essere presentata la richiesta. Esse sono:

- 1) malattie lunghe e/o gravi, interventi chirurgici (riguardanti il dipendente, il coniuge, i figli, i genitori e i fratelli);
- 2) cure riabilitative, acquisto di protesi od apparecchi ortopedici, interventi terapeutici riguardanti il dipendente, il coniuge, i figli, nonché i genitori e i fratelli a carico;
- 3) danni da calamità naturali;
- 4) decesso del coniuge, figli e genitori del dipendente o del coniuge;
- 5) matrimonio del dipendente o dei figli (per l'importo massimo di euro 20.000,00);
- 6) acquisto o costruzione di alloggio per prima abitazione a titolo di proprietà od usufrutto del dipendente o dei figli (per l'importo massimo di euro 40.000,00);
- 7) manutenzione o riparazione dell'alloggio di residenza, ivi compresa l'installazione od il rifacimento di impianti;
- 8) riparazione o spese straordinarie condominiali (per l'alloggio di proprietà e residenza del nucleo familiare);
- 9) indifferibile pagamento di imposte, ordinanze esecutive, decreti ingiuntivi, in esecuzione di sentenze di condanna;
- 10) risarcimento di danni a terzi per la parte eccedente l'eventuale copertura assicurativa;
- 11) estinzione o riduzione di mutui ipotecari per l'alloggio di proprietà e residenza del nucleo familiare;
- 12) nascita figli o adozione (per l'importo massimo di euro 20.000,00);
- 13) traslochi;
- 14) estinzione prestiti personali del dipendente, compreso lo scoperto bancario;
- 15) acquisto autoveicoli, moto, mobili ed elettrodomestici per il dipendente, per il coniuge o per i figli a carico (per l'importo massimo di euro 25.000,00);
- 16) furti e rapine;

17)altri eventi che producano aggravio al bilancio familiare (per l'importo massimo di euro 15.000,00).

DISAMINA DEI PUNTI SALIENTI DEL REGOLAMENTO MODIFICATO

Destinatari e tipologia di prestiti

I prestiti sono concessi ai dipendenti con rapporto di lavoro con l'Istituto a tempo indeterminato e determinato, destinatari dei CCNL del comparto Enti pubblici non economici delle aree professionali, dirigenti e professionisti, con una anzianità effettiva di almeno un anno che, alla data della relativa domanda, non risultino sottoposti a procedimenti che possano avere come effetto la cessazione dal servizio o la privazione dello stipendio.

I prestiti – concessi al saggio di interesse stabilito dall'Amministrazione e fino a concorrenza delle disponibilità di bilancio – vengono erogati sulla base delle rappresentate motivazioni, che, come visto, concernono eventi implicanti un aggravio per il bilancio familiare.

Essi possono essere annuali, biennali, quinquennali e decennali.

Domanda di prestito

La domanda di prestito – redatta sull'apposito modello – dovranno essere corredate:

- ✓ da apposita dichiarazione attestante l'aggravio del bilancio familiare, in caso di richiesta di prestito annuale/biennale;
- ✓ dalla documentazione idonea a comprovare gli eventi previsti nell'allegata tabella "Motivazioni e Documentazione", le spese sostenute e, ove occorra, il carico familiare, in caso di richiesta di prestito quinquennale/decennale. Questi ultimi prestiti possono essere concessi nei limiti delle spese da sostenere o già sostenute e sulla base di un preventivo di spesa con acconto fatturato di importo non inferiore al 10% del preventivo.

L'evento legittimante la richiesta di prestito deve essere di data non anteriore a 12 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.

Per i coniugi entrambi dipendenti dell'Istituto, può essere richiesta la concessione del prestito quinquennale e/o decennale per lo stesso evento; in tal caso l'importo complessivo erogabile non può eccedere la spesa da sostenere o già sostenuta.

Le domande di prestito devono contenere l'autorizzazione all'Istituto ad operare la trattenuta delle quote cedute e l'impegno a rimborsare l'eventuale debito residuo in tutti i casi di cessazione del rapporto d'impiego senza diritto a pensione.

In caso di cessazione dal servizio il dipendente può richiedere di effettuare le trattenute sulla pensione INPDAP o FIP o richiedere l'estinzione contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Ammortamento del prestito

Nei confronti dei dipendenti con contratto a tempo determinato il prestito comunque non potrà eccedere l'ammontare dell'importo complessivo del TFR spettante alla scadenza del contratto.

In caso di sospensione del trattamento stipendiale, il versamento delle rate è sospeso e in tale ipotesi si procederà alla rideterminazione delle rate mensili.

In caso di riduzione dello stipendio, le rate sono rideterminate in relazione al quinto disponibile.

A richiesta del dipendente è prevista, in qualunque momento, l'estinzione anticipata del prestito.

Eventi incidenti sull'ammortamento del prestito

a) eventi attinenti al rapporto di lavoro

In caso di transito nei ruoli di altra Amministrazione, a seguito di vincita di concorso, il residuo debito deve essere estinto.

In caso di cessazione dal servizio, senza diritto a pensione, il residuo debito deve essere estinto.

b) decesso

In caso di decesso prima dell'estinzione del prestito, esso si intende estinto.

Concessione di un nuovo prestito

La concessione di un nuovo prestito annuale, biennale, quinquennale e decennale è ammessa dopo che siano trascorsi rispettivamente 6, 12, 24 e 48 mesi dall'inizio dell'ammortamento.

Un prestito di maggiore durata può essere concesso, con recupero del residuo debito, anche se non siano trascorsi i periodi indicati.

Nella ipotesi in cui un dipendente abbia in corso di ammortamento un prestito quinquennale o decennale, è ammessa la concessione di un ulteriore prestito di durata inferiore sempre nei limiti del quinto disponibile della retribuzione mensile netta, determinata sulla base del trattamento lordo fondamentale.

Non è consentita l'integrazione dei prestiti già concessi per sopravvenute modifiche stipendiali nel corso dell'ammortamento.

Revoca del prestito

Qualora si accerti che il prestito sia stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false od infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente, si procede all'immediata revoca del prestito.

L'interessato è tenuto a restituire nel termine di 30 giorni le somme percepite al netto delle rate rimborsate, maggiorate degli interessi pari al T.U. R. più tre punti.



Sussiste la facoltà di chiedere l'estinzione delle somme a debito – come sopra determinate – mediante piano di ammortamento al suddetto tasso di interesse e di durata commisurata alla capienza della quota cedibile.

Decorrenza e modalità di inoltro delle domande

A decorrere dal 16 giugno 2008 le istanze dovranno essere inoltrate direttamente dai richiedenti, utilizzando il modulo allegato alla presente e complete della documentazione richiesta, alla Direzione Centrale del Personale - Ufficio V - via Ballarin 42, 00142 Roma. Non verranno avviate ad istruttoria le domande non conformi.

I dipendenti delle sedi periferiche dovranno utilizzare esclusivamente il mezzo postale, i dipendenti in servizio presso gli uffici della Direzione Generale potranno avvalersi della consegna a mano presso la segreteria del medesimo Ufficio V.

La presente deve essere portata a conoscenza di tutto il personale.

E' gradita occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Vincenzo Caridi
(f.to Vincenzo Caridi)

